

LE MODIFICHE FISCALI  
INTRODOTTE  
DAL DECRETO LEGGE N. 185  
DEL 29 NOVEMBRE 2008

## FRONTE TASSE: ECCO TUTTE LE NOVITÀ CHE CI RIGUARDANO

Fabrizio Del Franco

**AI FINI INFORMATIVI** si riportano alcuni dei principali provvedimenti che interessano gli Psicologi contenuti nel cosiddetto "decreto anti-crisi" recentemente emanato dal Governo, Decreto Legge, in corso di conversione, del 29 novembre 2008 n. 185 in vigore dal 29 novembre 2008.

### Articolo n.1

#### Bonus straordinario alle famiglie

L'articolo n.1, comma 1 del D.L. 185/2008 prevede che: *"È attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono, nell'anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi indicati nel Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:*

- a) lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1;
- b) pensione di cui all'articolo 49, comma 2;
- c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c);
- d) diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
- e) fondiari di cui all'articolo 25, esclusivamente in coacervo con i redditi indicati alle lettere precedenti, per un ammontare non superiore a duemilacinquecento euro".

Durante la pubblicazione di questo notiziario, il Decreto Legge 185/2008 è stato convertito in Legge il 28 gennaio 2009 subendo alcune modificazioni. Il testo definitivo della Legge 2/2009 è disponibile sul sito:

[www.ordinepsicologilazio.it](http://www.ordinepsicologilazio.it)  
nella sezione Normative - Leggi, Decreti, Direttive.

Sono pertanto esclusi i contribuenti titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa quali piccoli imprenditori e professionisti. Gli Psicologi titolari di reddito di lavoro autonomo, esercenti arte o professione, non avranno la possibilità di accesso al bonus straordinario introdotto che varia da un minimo di euro 200 ad un massimo di euro 1000,00 in funzione del reddito complessivo familiare (che nel 2007 non doveva superare i 35mila euro), della dimensione e della composizione del nucleo familiare.

### Articolo n. 6

#### Deducibilità

#### dalla base imponibile IRPEF di quota del 10% dell'IRAP

A decorrere dal periodo d'imposta 2008 è stata concessa ai professionisti in genere ed agli Psicologi soggetti ad IRAP nello specifico, la deduzione, dalla base imponibile IRPEF, di una quota, determinata forfetariamente nel 10%, dell'IRAP pagata nell'anno (secondo il "principio di cassa").

Tale deducibilità è stata estesa anche per i periodi d'imposta precedenti a quelli in corso al 31 dicembre 2008, per i quali risulti ancora ammesso il diritto al rimborso (48 mesi dal versamento delle imposte - art. 38, D.P.R. 602/1973).

Per gli anni precedenti tuttavia il rimborso è legato alla presentazione, esclusivamente in via telematica, di specifica istanza di rimborso e sarà concesso seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze nei limiti di spesa fissati dal medesimo decreto in 100 milioni di euro per il 2009, in 500 milioni di euro per il 2010 e 400 milioni di euro per il 2011. Le modalità di presentazione delle istanze sono rinviate ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

### Articolo n. 7

#### Versamento dell'Iva al momento dell'effettivo incasso della parcella

Dal 2009 e sino al 2011 la disciplina delle operazioni con IVA ad esigibilità differita (art.6, comma 5, secondo periodo, D.P.R. 633/1972) è stata estesa a tutte le operazioni imponibili rese anche dagli Psicologi.

Gli Psicologi e i professionisti in genere avranno la possibilità di versare l'IVA, addebitata ai clienti dopo l'incasso della relativa fattura. Tuttavia l'imposta diverrà comunque dovuta decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione anche se il cliente non dovesse aver provveduto al pagamento.

Si ricorda che nelle parcella andrà indicata l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi del D.L.185/2008 e dell'art. 6 c.5 del DPR 633/72. In mancanza di tale annotazione si applicano le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e l'imposta dovrà essere versata nei modi sino ad oggi vigenti.

L'efficacia della misura è subordinata ad autorizzazione comunitaria, ai

sensi della direttiva 2006/112/CE, sulla base della quale sarà emanato un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze con cui verrà fissato il limite del volume d'affari dei contribuenti che potranno beneficiare della disposizione.

#### **Articolo n. 8** **Revisione congiunturale** **speciale degli studi di settore**

In considerazione della particolare situazione di crisi economica è prevista una revisione degli studi di settore che terrà conto degli effetti sulle attività produttive della crisi economica e dei mercati intervenuta.

La revisione sarà parametrata sui dati della contabilità nazionale, e sugli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nelle analisi economiche, nonché sulla base delle segnalazioni provenienti dagli Osservatori Regionali per gli studi di settore.

A tal proposito vi informiamo che l'Ordine del Lazio è stato designato rappresentante degli Ordini e i Collegi esercenti arti e professioni sanitarie presso l'Osservatorio della Regione Lazio e ha già segnalato lo stato di difficoltà del Settore in cui operano gli Psicologi.

In tal senso la Commissione degli Esperti, nella riunione dell'11 dicembre scorso, ha espresso l'orientamento sulla valutazione degli effetti della crisi economica. È stato fissato il principio per il quale sarà necessaria una valutazione selettiva degli effetti sui singoli settori produttivi e sulle diverse aree territoriali ribadendo però che l'analisi sarà possibile unicamente alla chiusura del periodo d'imposta 2008.

Recependo le osservazioni della Commissione, si è stabilito che, in con-

siderazione degli effetti della crisi economica gli Studi di Settore attualmente in vigore potranno essere integrati successivamente con Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze, sentito il parere della Commissione degli esperti, anche per l'anno 2008.

In particolare, è emersa la necessità di fornire ai contribuenti entro il mese di marzo 2009, in tempo utile per la dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio 2008, gli studi revisionati alla realtà delle diverse categorie produttive, tenendo conto dell'impatto della crisi sugli operatori economici.

È quindi probabile e sicuramente auspicabile che le considerazioni sull'impatto della recessione per il settore degli Psicologi, renderà necessario adottare misure di correzione che verranno introdotte anche per lo Studio TK20U riferito agli Psicologi.

#### **Articolo n. 16** **Obbligo di dotarsi** **di posta elettronica certificata** **(PEC) e firma digitale**

Il Comma 7 del decreto prevede che *"I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta"*.

Gli elenchi saranno consultabili dall'Amministrazione finanziaria e potranno essere utilizzati per inviare comunicazioni ufficiali (con il medesimo valore di una raccomandata) ai contribuenti.

Analogamente il comma 12 dell'art. 16 prevede che *"Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71"*.

È poi previsto che con DPCM siano identificate particolari tipologie di documenti che, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, dovranno essere conservate e presentate in forma non elettronica.

La norma è volta alla semplificazione amministrativa e burocratica della pubblica amministrazione attraverso l'utilizzo di internet e prevede che la trasformazione di un documento cartaceo in informatico possa avvenire nella maggior parte dei casi a cura del soggetto che possiede il documento originale semplicemente tramite apposizione della propria firma digitale sul documento medesimo.

#### **Articolo n. 29** **Detrazione del 55% sulle spese** **per il risparmio energetico**

Anche ai fini della norma che prevede la detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, è stato utilizzato il principio di monitoraggio dei crediti d'imposta (di cui all'art.5 del D.L. 138/2002), in base al quale le agevolazioni sono concesse nei limiti dei fondi stanziati per ciascun anno di vigenza delle stesse.

Si tratta di uno dei provvedimenti più discussi del Decreto in quanto di

notevole impatto sui bilanci familiari di coloro che hanno effettuato o intendano effettuare spese per il risparmio energetico. I commi 6,7,8,9,10 e 11 limitano infatti la possibilità di usufruire della detrazione del 55% sulle spese sostenute anche nel 2008 per il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente.

Comma 7. *“Per le spese sostenute nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, i contribuenti inviano alla Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, apposita istanza per consentire il monitoraggio della spesa e la verifica del rispetto dei limiti di spesa complessivi pari a 82,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 185,9 milioni di euro per l'anno 2010, e 314,8 milioni di euro per l'anno 2011. L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di invio delle stesse e comunica, esclusivamente in via telematica, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'esito della verifica stessa agli interessati. La fruizione della detrazione è subordinata alla ricezione dell'assenso da parte della medesima Agenzia. L'assenso si intende non fornito decorso 30 giorni dalla presentazione dell'istanza senza esplicita comunicazione di accoglimento da parte dell'Agenzia delle entrate.*

Comma 8. *“Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del pre-*

*sente decreto e da pubblicare sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello da utilizzare per presentare l'istanza di cui al comma 7, contenente tutti i dati necessari alla verifica dello stanziamento di cui al medesimo comma 7, ivi inclusa l'indicazione del numero di rate annuali in cui il contribuente sceglie di ripartire la detrazione spettante.*

Comma 9. *“Per le spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l'istanza di cui al comma 7 è presentata a decorrere dal 15 gennaio 2009 e fino al 27 febbraio 2009. Per le spese sostenute nei due periodi d'imposta successivi, l'istanza è presentata a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre di ciascun anno”.*

La possibilità di usufruire della detrazione del 55% è stata pertanto vincolata all'ottenimento da parte del contribuente dell'assenso da parte dell'Agenzia delle Entrate da richiedere tramite comunicazione telematica secondo una procedura che sarà indicata dai decreti attuativi. Vigé il principio del “silenzio-diniego” per il quale se entro 30 giorni dalla data di invio della domanda all'Agenzia delle Entrate non si riceve risposta l'istanza deve essere considerata respinta e non è possibile usufruire dell'agevolazione.

I fondi stanziati in bilancio per fronteggiare l'onere derivante da tale agevolazione sono 83 milioni di euro per il 2008; 186 milioni per il 2009 e 315 milioni per il 2010. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sarà approvato il modello da utilizzare per la presentazione dell'istanza e sarà comunicato l'esaurimento degli stanziamenti.

La retroattività della norma relativa alle spese già sostenute nel 2008 è uno dei punti più criticati del provvedimento e, secondo quanto comunicato dal Ministero, sarà oggetto di emendamento in sede di conversione. Le persone fisiche che non dovessero rientrare nei soggetti ammessi alla fruizione dell'agevolazione, con riferimento alle spese sostenute nel 2008, potranno “sostituire” la detrazione del 55% con quella del 36% (tuttavia nel rispetto del limite massimo di 48.000 euro per ciascun immobile in 10 rate annuali di pari importo).

#### Articolo n. 27 Modifiche alle sanzioni e al procedimento di adesione

L'articolo n. 27 del D.L. 185/2008 ha introdotto notevoli modifiche al procedimento di adesione agli inviti al contraddittorio ricevuti dall'Agenzia delle Entrate. La principale novità consiste nella riduzione delle sanzioni del 50%, rispetto a quelle previdenti, che si applicano all'accertamento con adesione nell'ambito del contraddittorio. Per ottenere la riduzione delle sanzioni il contribuente dovrà comunicare la propria adesione entro quindici giorni dalla data di prima comparizione presso l'Agenzia delle Entrate.

Il medesimo articolo ha inoltre ridotto la misura delle sanzioni dovute per gli omessi o tardivi versamenti di imposta. La sanzione per gli omessi versamenti entro i 30 giorni del 3,75%, oltre agli interessi legali è stata ridotta al 2,5%. La sanzione per gli omessi versamenti effettuati entro il termine di presentazione della successiva denuncia dei redditi è stata ridotta dal 6% al 3%. ■